



Concetto generale delle misure di protezione nelle strutture gestite da levatrici durante la pandemia da Covid-19; 06.12.2021

Basato su:

[Ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare \(Ordinanza COVID-19 situazione particolare\) del 19 giugno 2020 \(Stato 19 ottobre 2020\) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 6 capoverso 2 lettere a e b della legge del 28 settembre 20121 sulle epidemie \(LEp\), del 19 giugno 2020 \(Stato 06.12.2021\)](#)

Attenzione:

Il concetto verrà costantemente aggiornato alle più recenti raccomandazioni fornite da fonti che riteniamo rilevanti, e quindi pubblicato sul nostro [sito web](#). Le norme regionali o cantonali vigenti nel luogo di residenza o di lavoro si applicano anche alle singole levatrici, ma non possono essere elencate nei concetti FSL.

Coronavirus: il Consiglio federale rafforza i provvedimenti

 03.12.2021

Dal 6 dicembre in tutta la Svizzera:

Estensione dell'obbligo del certificato

- Incontri in famiglia e tra amici al chiuso con più di 10 persone (raccomandazione)
- Prove e allenamenti in gruppi a composizione stabile al chiuso
- Manifestazioni all'aperto con più di 300 persone

Obbligo della mascherina al chiuso

Dove vige l'obbligo del certificato, vige ora anche l'obbligo della mascherina

Deroghe: cerchia familiare o degli amici, cori, determinati sport, ai tavoli dei ristoranti

Limitazione ai vaccinati e ai guariti possibile

Strutture e manifestazioni soggette all'obbligo del certificato possono limitare l'accesso alle persone vaccinate o guarite

In questo caso decadono l'obbligo della mascherina e l'obbligo di consumare stando seduti

Riduzione della durata di validità dei test

24h Test antigenici rapidi (dal prelievo)

Telelavoro fortemente raccomandato

Obbligo della mascherina se in un locale è presente più di una persona [sul posto di lavoro]

Tuttora in vigore:

- Obbligo del certificato nella gastronomia e alle manifestazioni culturali, sportive e del tempo libero
- Incontri privati al chiuso con al massimo 30 persone [all'aperto: 50]
- Obbligo della mascherina sui trasporti pubblici e nei negozi

Ridurre al minimo i contatti

Ventilare regolarmente

Farsi vaccinare

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Swiss Confederation

Bundesrat
Conseil fédéral
Consiglio federale
Consigli Federal
Federal Council

Chi deve elaborare un piano di protezione?

I piani di protezione servono a impedire la diffusione del coronavirus. Per questo le strutture, le scuole e gli organizzatori di manifestazioni devono attuare piani di protezione specifici.

In altre parole: ogni levatrice che offre corsi o servizi aggiuntivi all'interno della terapia individuale (p.es. agopuntura) ha bisogno di un piano di protezione, indipendentemente dal fatto che il corso si svolga nella propria sede, in locali di terzi o all'aperto. Ciò include anche tutti gli studi di levatrici e le case di nascita. Quest'obbligo si applica anche a tutti i fornitori di formazione continua. In ogni piano di protezione deve essere designata una persona responsabile del piano e dei contatti con le autorità competenti. Le levatrici sono professioniste della salute [LPSan](#) e le regole dell'UFSP circa l'obbligo di indossare la mascherina si applicano a tutte le offerte aggiuntive che le levatrici forniscono sia per le prestazioni coperte dall'assicurazione di base che (yoga in gravidanza, pilates post-parto, ecc.) Per palestre e studi yoga vigono altri regolamenti dell'Ufficio federale dello sport, che NON riguardano le levatrici e le loro prestazioni.

Perché non posso adottare un piano della FSL?

Le diverse dimensioni delle aule e dei locali adibiti ai trattamenti, le differenze tra ingressi e uscite, servizi igienici, guardaroba e le varie offerte delle levatrici non consentono una soluzione uniforme per tutte le levatrici in Svizzera. Il concetto generale della FSL dovrebbe però aiutare le levatrici interessate a sviluppare un piano di protezione per la propria organizzazione.

Chi deve approvare il piano di protezione?

È sufficiente pubblicare il piano di protezione sulla propria homepage e inviarlo su richiesta. Se il medico cantonale ritiene che il piano di protezione non sia sufficiente, può vietare alla levatrice interessata di fornire i propri servizi.

Il piano di protezione deve includere i seguenti punti:

«Prescrizioni relative ai piani di protezione

1 In generale

1.2 Protezione dal contagio da COVID-19

1. Nella scelta dei provvedimenti di cui all'articolo 4 capoverso 2, il gestore o l'organizzatore provvede a garantire una protezione efficace degli ospiti, dei visitatori e dei partecipanti dal contagio da COVID-19.

1.3 Motivazione della registrazione dei dati di contatto

Se nel piano di protezione occorre prevedere la registrazione dei dati di contatto secondo l'articolo 4 capoverso 2 lettera b, i motivi corrispondenti vanno specificati nel piano.

1.4 Informazione delle persone presenti

Il gestore o l'organizzatore informa le persone presenti (ospiti, partecipanti, visitatori) in merito ai provvedimenti applicabili alla struttura o alla manifestazione, ad esempio l'eventuale obbligo di portare una mascherina facciale, la registrazione dei dati di contatto o il divieto di spostarsi da un settore all'altro.

2. Igiene

2.1 A tutte le persone deve essere offerta la possibilità di lavarsi regolarmente le mani. A tal fine occorre mettere a disposizione disinfettanti per le mani e, per i lavandini accessibili al pubblico, sapone.

2.2 Tutte le superfici di contatto devono essere pulite regolarmente.

2.3 Devono essere messi a disposizione abbastanza cestini dei rifiuti, segnatamente per gettare i fazzoletti e le mascherine facciali.

3. Distanziamento

3.1 Tra le persone deve essere rispettata una distanza di almeno 1,5 metri (distanza obbligatoria).






3.5 Sono eccettuati dalle prescrizioni sul distanziamento i gruppi di persone per i quali non ha senso il rispetto della distanza, segnatamente i bambini in età scolastica, le famiglie o le persone che vivono nella stessa economia domestica.

4 Registrazione dei dati di contatto

4.1 I dati di contatto delle persone presenti devono essere registrati se le distanze scendono al di sotto della distanza obbligatoria per oltre 15 minuti senza misure di protezione.

4.6 Il gestore o l'organizzatore deve garantire la riservatezza dei dati di contatto registrati e la sicurezza dei dati, segnatamente nell'ambito della loro conservazione (Il Consiglio federale svizzero, 2020)».

In altre parole:

	<p>Misure di protezione generali: le misure di protezione dell'UFSP devono essere osservate senza eccezioni. Un lavabo con sapone o un distributore di disinfettante deve essere sempre accessibile nella zona d'ingresso. Bisogna prestare attenzione all'uso corretto di indumenti di protezione, mascherine, guanti e camici.</p>
	<p>Tenersi a distanza: il principio generale è che il rischio di contagio aumenta quando non è rispettata una distanza di 1,5 metri per oltre 15 minuti.</p>
	<p>L'obbligo della mascherina: In tutti i locali chiusi e in tutte le strutture accessibili al pubblico vige l'obbligo della mascherina. In caso di contatto diretto con donne incinte, partorienti e puerpere, la levatrice, la cliente e tutte le persone presenti di età superiore a 12 anni devono indossare sempre la mascherina chirurgica ad uso medico. Le levatrici devono indossare per lavorare, anche in ambito ambulatoriale, indumenti da lavoro.</p>
	<p>Dati di contatto: la scelta dei dati di contatto da registrare mira a consentire la presa di contatto da parte delle autorità cantonali in caso di infezione. Sono richiesti: nome e cognome, domicilio e numero di telefono. I dati di contatto non devono essere raccolti separatamente se è possibile accedervi tramite database esistenti (ad esempio elenchi di corsi, software di contabilità, calendario degli appuntamenti in ambulatorio, ecc.). Se vengono raccolti i dati di contatto, le persone interessate devono essere informate della raccolta e del suo scopo. Se i dati di contatto sono già disponibili, occorre informare in merito all'uso previsto.</p>
	<p>Igiene: il concetto di igiene deve essere adattato come segue: dopo ogni utilizzo è necessario disinfettare con una soluzione alcolica al 70% o col sapone tutte le superfici e gli ausili, i tappetini, le palline, ecc. Disinfettare anche le maniglie delle porte, i servizi igienici, ecc. Per pulire e arieggiare, è necessario programmare un intervallo sufficiente tra due attività, in genere 15-30 minuti.</p>



Prevenzione: le persone che si sentono male o sono malate non dovrebbero partecipare a manifestazioni, terapie, lezioni e nemmeno tornare a casa. Si deve prestare particolare attenzione e proteggere le donne incinte, le persone di età superiore a 65 anni e le persone con malattie preesistenti che le rendono particolarmente vulnerabili (soprattutto nel caso di donne giovani con ipertensione, asma, diabete di tipo 1, post chemioterapia, malattie cardiache, obesità di 3° grado (BMI \geq 40 kg/m²). ecc.).

[Ufficio federale della sanità pubblica UFSP; Nuovo coronavirus: provvedimenti e ordinanze, 06.12.2021](#)

[Ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare](#)

<https://www.swissnoso.ch/it/>

<https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/berufe-im-gesundheitswesen/gesundheitsberufe-der-tertiaerstufe/bundesgesetz-ueber-die-gesundheitsberufe.html>

Modelli e pittogrammi da scaricare. <https://ufsp-coronavirus.ch/download/>